



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 595 del 03/06/2021

OGGETTO: Gare Servizi di Assistenza Domiciliare Integrata e Sociale Per Anziani (CIG: 78939895CC), per Disabili (CIG: 78940063D4) e Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica per Minori Disabili (CIG: 7893920CD9). Provvedimento di revoca della determinazione dirigenziale n. 828/2019

Proposta n. D14961-96-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SETTORE SERVIZI SOCIALI – ISTRUZIONE – SPORT CULTURA

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. GIUSEPPE DE ROSA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto l'art. 107 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto il Decreto Sindacale n.19 del 04.02.2021, lo scrivente dirigente è stato nominato dal Dirigente del settore “Servizi Sociali Istruzione Sport e Cultura”;

Vista la legge n. 241 del 07/08/1990;

Visto il T.U.E.L. D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la delibera Commissariale (con poteri di C.C.) n. 46 del 02/10/20, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. n. 267/00 il DUP (Documento Unico di Programmazione) Annualità 2020-2022;

Vista la delibera Commissariale (con poteri di C.C.) n. 47 del 02/10/20, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. n. 267/00 e art. 10 comma 15 del D.lgs n. 118/11 il Bilancio di Previsione triennale 2020-2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 29/10/2020 con la quale, è stato approvato il piano della performance 2020/2022 e sono state assegnate ai Responsabili dei Settori e dei Servizi le risorse di entrata e di spesa come stanziate nel PEG 2020/2022;

Visto il Decreto Legge n. 56 del 30/04/21 (GU Serie Generale n.103 del 30-04-21) che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti locali al 31 Maggio 2021;

Premesso

- Che questo Comune - Ambito Territoriale 14, con determina dirigenziale del Settore Servizi Sociali ed Educativi n. 828 del 6 giugno 2019 indiceva gara per l'affidamento della gestione delle attività previste nel Piano Sociale di Zona Macro Aree “ANZIANI E DISABILI” - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA E SOCIALE/ASSISTENZA SCOLASTICA”, approvando il relativo capitolato speciale d'appalto;

- la gara è stata suddivisa su 3 lotti, come segue :

lotto 1 Assistenza scolastica specialistica – CIG 7893920CD9;

lotto 2 Assistenza domiciliare integrata e Assistenza domiciliare sociale Macroarea anziani – CIG 78939895CC;

lotto 3 Assistenza domiciliare integrata e Assistenza domiciliare sociale Macroarea anziani – CIG 78940063D4;

- Che la procedura veniva affidata al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania;

- Che, entro la data di scadenza del 22/7/19, erano regolarmente pervenute offerte da parte dei partecipanti per i 3 lotti;
- Che, avviate le operazioni di gara ed insediatasi la commissione giudicatrice, si è proceduto all'esame della documentazione amministrativa per ogni offerta, alla valutazione tecnica delle stesse ed in data 4/03/2021 all'esame delle offerte economiche presentate;
- Che, nelle more, anche in ragione della nota emergenza epidemiologica da COVID – 19, la procedura non veniva completata, non addivenendosi, alla data odierna, alla aggiudicazione definitiva;
- Che, tra l'altro, la procedura de qua più volte è stata rinvata a causa di un malfunzionamento della piattaforma di e-procurement ;, il Molise, la Puglia e la Basilicata, quale Stazione Unica Appaltante (SUA), giusta atto convenzionale n. 8017 in data 21.06.2017;

Considerato

- Che gran parte delle prestazioni oggetto di gara, alla luce delle attuali disposizioni volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono, di fatto, ineseguibili, ovvero eseguibili con prescrizioni e misure precauzionali per la salvaguardia dalla pandemia ingeneranti un incremento di oneri incompatibile con il quadro economico d'appalto originariamente definito;
- Che, inoltre, con nota prot. 1727/FP del 27/04/2021 della Federazione Nazionale CGIL esprimevano perplessità ritenendo le risorse economiche disponibili insufficienti a garantire i servizi e i livelli occupazionali “...seri dubbi, ritenendo le risorse economiche, insufficienti, circa la possibilità di garantire gli attuali livelli dei servizi ”;
- Che, con particolare riferimento a tale ultimo aspetto, da una più attenta analisi delle clausole di salvaguardia e degli importi appostati in appalto si ritengono effettivamente insufficienti a garantire, gli utenti, i livelli occupazionali e di conseguenza il maggior interesse pubblico, pertanto ci si trova dinanzi ad un appalto che per quantità e qualità delle prestazioni da erogare non coincide con quello originariamente bandito, né è confacente all'attuale situazione;
- Che con nota n. 24327 del 3/3/2021 di questo ufficio già prima della fase dell'apertura dell'offerta economica si era allertata la SUA, che da parte di questa Amministrazione vi era un approfondimento in corso e a tale richiesta di sospensione non si è tenuto conto;
- Che, d'altra parte, tali aspetti assumono ulteriori rilevanza se si considera che le prestazioni consistono il attività assistenziali a soggetti fragili per i quali si impone la massima cautela, ivi compresa una rimodulazione dei servizi finalizzata alla più ampia garanzia di tutela della loro salute; Che questa amministrazione ritiene che la procedura sopra descritta non sia più coincidente con il pubblico interesse che ne ha giustificato l'indizione, tanto per intervenuto mutamento della situazione di fatto sussistente all'atto dell'indizione;
- Che, ai sensi dell'art.21 quinque, comma 1, della L.n.241/90 “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al

momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti”.

- Che, in particolare, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2418/2013 (Cons. Stato-Sez. VI-Sentenza 6 maggio 2013 n. 2418) rimarca che “L'amministrazione è notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 quinque legge 7 agosto 1990 n. 241, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo. Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, è quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara d'appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è ancora stato concluso”;

- Che il potere di revoca in autotutela di un bando di gara rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara;

- Che, con specifico riferimento alla procedura di gara in oggetto, appare evidente la sussistenza di un radicale mutamento della situazione di fatto rispetto a quella esistente al momento dell'indizione, risalente al 2019, con venir meno dell'interesse alla commessa;

- Inoltre, la spesa necessaria per lo svolgimento dei servizi in parola, finanziata con somme a carico interamente dell'ente, è stata prenotata su un capitolo del bilancio dedicato a “prestazioni sociosanitarie” indispensabili per l'utenza presa in carico dai servizi sociali;

- Tale imputazione, arrecherà danno appunto a servizi indispensabili ed inderogabili, sottraendo la necessaria copertura finanziaria;

Ritenuto quindi necessario - in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art 97 Cost. nonché ai principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure aperte – addivenire alla revoca in autotutela della gara in oggetto;

Verificato che nessun pregiudizio possa pertanto derivare ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela, non avendo la gara prodotto aggiudicazione alcuna;

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- la legge 241/1990, con particolare riferimento all'art. 21-quinquies concernente la revoca dei provvedimenti amministrativi inopportuni;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di procedere alla revoca, in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinque legge 7 agosto 1990 n. 241;

della Determina Dirigenziale n. 828 del 6 giugno 2019 recante indizione della “*Gara europea a procedura aperta per l'affidamento della gestione delle attività previste nel piano sociale di zona “Macroaree anziani e disabili – servizi di assistenza domiciliare integrata e sociale/assistenza scolastica”* e, conseguentemente, della procedure di gara avviata in sua esecuzione;

di tutti gli atti derivanti dalla citata determinazione 828/2019;

2. Di dare comunicazione della disposta revoca in autotutela della procedura di gara d'appalto con apposito comunicato sul portale della SUA;

3. Di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento con gli stessi mezzi e forme utilizzati per la pubblicazione della procedura di che trattasi;

4. Di svincolare gli impegni assunti con la Determinazione Dirigenziale n. 828 del 6/6/19;

5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/9, responsabile del procedimento è la D.ssa Raffaella Ciccarelli, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;

non essendo intervenuta l'aggiudicazione definitiva ed essendo, quindi, ancora in una fase endoprocedimentale, non sussiste l'obbligo della comunicazione dell'avvio di procedimento ex art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Giuseppe De Rosa

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

Lì, Data 03/06/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO

Dott. Andrea Euterpio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Giugliano.